

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura tempi e modalità per la presentazione della domanda e concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "generi alimentari" si intendono i prodotti alimentari e non sono compresi alcolici (vino, birra e super alcolici vari) e arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- b) per "soggetti beneficiari", persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- c) per "buono spesa," titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Gagliano del Capo aderenti all'iniziativa (pubblicati sul sito internet comunale);
- d) per "servizi sociali" l'Ufficio Servizi Sociali del Comune;

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa rappresenta beneficio *una tantum*, il cui importo è determinato come segue: € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di € 400,00.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Settore Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall' OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:

- a) **d'ufficio**, sulla base di **relazioni/segnalazioni dell'Assistente Sociale** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico, o se già assegnatari in misura inferiore all'importo specificato alla lett.b) del presente comma. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità. In questa tipologia sono compresi:
 - donne sole con figli minori a carico (così come risultante da certificazione anagrafica e da condizione civile certificata), in condizione di fragilità economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari e indifferibili;
 - nuclei monogenitoriali privi di reddito;

- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- donne vittime di violenza;
- persone senza fissa dimora;
- "Persone Svantaggiate", ai sensi della legge 381/91, art. 4 e dal Reg. Regionale 2/2009 e s.m.i;
- Persone/nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economiche oggetto di segnalazione da parte del servizio sociale professionale.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza e viene assegnato loro il buono spesa con carattere di priorità.

b) Su **istanza di parte** proposta da residenti che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino:

- che i componenti cumulativamente non siano percettori di forme di sostegno pubblico al reddito (quali Reddito di cittadinanza – RED – REI - NASPI - misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc) di importo complessivamente superiore ad 500 euro/mese per nucleo familiare composto da un singolo componente maggiorato di 150,00 euro/mese per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 1.200,00 euro/mese;
- di non aver percepito, nella mensilità di novembre 2020, una somma (a titolo di reddito da lavoro dipendente, autonomo o altro, ivi inclusi eventuali redditi da "pensioni" anche estere) superiore ad € 500,00 per nucleo familiare composto da un singolo componente maggiorato di € 150,00 euro/mese per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 1.200,00 euro/mese;
- di non possedere al momento della presentazione della domanda presso banche, poste e altri istituti finanziari depositi ovvero titoli azionari o obbligazionari superiori al valore di:
 - 4.500,00 euro (se il nucleo è composto da due persone);
 - 6.000,00 euro (se il nucleo è composto da tre persone);
 - 7.000,00 euro (se il nucleo è composto da quattro persone);
 - 8.000,00 euro (se il nucleo è composto da cinque persone);
 - 9.000,00 euro (se il nucleo è composto da sei o più persone);

c) A favore di quei cittadini residenti che, sebbene privi dei requisiti sopra specificati, tuttavia versano in stato di bisogno. L'Assistente Sociale individuerà tali situazioni, relazionando in merito alla situazione di disagio economico che richiede un tempestivo e non prorogabile intervento di sostegno.

3. Il buono spesa viene assegnato con carattere di priorità ai soggetti individuati come beneficiari ai sensi della lett. a) del comma precedente. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati. In caso contrario, l'Ufficio dei Servizi Sociali, una volta concluso il termine di presentazione delle domande, individuerà la platea dei beneficiari cui assegnare il buono spesa, mediante la formazione di un elenco con priorità per quei nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc.).

4. Nel caso in cui il valore complessivo dei buoni da rilasciare sia superiore all'importo assegnato al Comune di Gagliano del Capo, il valore degli stessi sarà ridotto

proporzionalmente, mantenendo, per quanto possibile, l'intero importo per le famiglie prive di sostegno pubblico (RdC, Rei, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc.) e, comunque, escludendo dall'elenco quelle che godono di misure di sostegno pubblico nell'ipotesi in cui il budget a disposizione si riveli insufficiente ad assicurare il valore intero dei buoni per i nuclei che sono privi di detto sostegno.

5. Qualora, invece, dovessero residuare buoni spesa, dovranno essere valutate le istanze tardive; in subordine si procederà all'assegnazione di un buono spesa aggiuntivo a ciascun nucleo familiare beneficiario sino ad esaurimento degli stessi, dando priorità a quei nuclei familiari il cui stato di bisogno sia stato ritenuto dall'Assistente Sociale maggiormente meritevole di sostegno.
6. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso per l'individuazione dei beneficiari di cui alla lett. a) del comma 2 del presente articolo e per la presentazione delle istanze di parte dei singoli cittadini in rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza.

Art. 5 – Procedura tempi e modalità per la presentazione della domanda e concessione del buono spesa

1. Il cittadino residente, in possesso dei requisiti minimi predetti, in nome e per conto del proprio nucleo anagrafico familiare (è ammessa una sola domanda per nucleo) dovrà presentare apposita istanza-autocertificazione, utilizzando l'apposito modello all'uopo predisposto e allegato all'Avviso pubblicato sull'Albo Pretorio di questo Ente.
2. Le istanze potranno essere presentate:
 - tramite PEC all'indirizzo **assistentesociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it** con documento firmato digitalmente (anche da parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità
 - tramite email all'indirizzo **servizi.sociali@comune.gaglianodelcapo.le.it** anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda;
 - solo laddove non si riuscisse a presentare la domanda con le modalità sopra specificate, è altresì possibile consegnare la documentazione a mano presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Gagliano del Capo previa prenotazione al num. 0833-798326/798323 rispettando le indicazioni che saranno fornite dall'Ufficio.
3. Il modello sarà reperibile presso il sito istituzionale **www.comune.gagliano.gaglianodelcapo.le.it** e sui canali social del Comune di Gagliano Del Capo.
4. Per informazioni si potranno contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 al seguente numero telefonico: 0833-798326/798326.
5. I beneficiari saranno contattati telefonicamente o per e-mail, se indicata, da parte dell'ufficio servizi sociali, per le comunicazioni in ordine alle modalità di consegna.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. I buoni spesa del valore di euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Gagliano del Capo; potranno essere spesi anche cumulativamente presso gli esercizi commerciali di generi alimentari aderenti all'iniziativa il cui elenco è pubblicato sul sito internet comunale entro e non oltre il termine perentorio indicato sul buono spesa.
2. Si specifica che la scelta dell'esercizio commerciale di generi alimentari tra quelli aderenti all'iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
3. I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non trasferibili, né cedibili a terzi, non utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; il fruitore ha l'obbligo di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Settore Servizi Sociali provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità degli esercizi commerciali di generi alimentari alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.